

AMBASCIATA D'ITALIA

L' Ambasciatore

Berlino, 29 Aprile 2016
prot. n. 1211

Gentile Presidente,

con piacere Le trasmetto la nostra nota aggiornata sulla proposta di legge federale sull'integrazione, che seppure ancora in uno stadio preparatorio rappresenta un'innovazione nella risposta che il sistema politico tedesco persegue rispetto alla sfida dell'integrazione. Si tratta di un approccio più rigoroso che non manca del resto di manifestarsi anche in altri ambiti (per esempio nell'annunciata decisione di limitare le prestazioni sociali per cittadini comunitari che non abbiano lavorato in Germania).

Spero anche io di poterLa incontrare presto e Le invio con l'occasione

nei più cordiali saluti

Pietro Benassi
Pietro Benassi

Sen. Lodovico SONEGO
Presidente della
Delegazione Italiana
presso l'Assemblea Parlamentare
dell'Iniziativa Centro-Europea
ROMA

Punti principali della Legge sull'integrazione

La coalizione di Governo (CDU-CSU; SPD) ha deciso il 13 aprile 2016 di presentare una legge federale sull'integrazione, ispirata al principio del "Supportare ed Esigere". Obiettivo della legge è promuovere l'integrazione degli esseri umani giunti da noi nella società e nel mercato del lavoro, attraverso misure statali, e al contempo esigere sforzi dai predetti.

I punti principali della legge sono stati esaminati il 22 aprile 2016 nell'ambito della Conferenza Governo federale - Ministri Presidenti dei Laender, registrando un consenso di massima ma ancora distanze sugli aspetti relativi alla ripartizione del finanziamento fra Governo federale e Laender. Il Governo federale intende approvare la bozza di legge il 24 maggio 2016 nella sua riunione di "clausura" della coalizione di Governo a Meseberg.

La legge sull'integrazione dovrebbe prevedere i seguenti punti:

1. Programma per il mercato del lavoro: misure per l'integrazione dei profughi (FIM è l'acronimo tedesco per tali misure)

Creazione con fondi federali di 100.000 opportunità di lavoro per aventi diritto ai sensi della *Legge sulle prestazioni per i richiedenti asilo*, con l'obiettivo dell'avvio al mercato del lavoro tedesco e allo svolgimento di un'attività sensata e di pubblica utilità durante il procedimento di asilo. Tale programma non è aperto ai richiedenti asilo provenienti da Paesi di origine sicuri né alle persone con alta probabilità di essere espulse dal Paese. Le misure non giustificano l'istaurazione di rapporti d'impiego o di lavoro.

2. Punto di verifica: obbligo di adempimento delle misure di integrazione offerte

Viene disciplinata per legge la partecipazione obbligatoria degli aventi diritto ai benefici alle misure di integrazione ancora in fase di definizione, con restrizioni al godimento di benefici in caso di rifiuto o abbandono senza motivo giustificato delle misure di integrazione. Sono coinvolti anche coloro che da oltre 15 mesi si trovano in Germania e godono di benefici in base al Codice di Legislazione sociale tedesco (CLS) (paragrafo 2 della *Legge sulle prestazioni per i richiedenti asilo*).

3. Regime straordinario per promuovere la formazione degli stranieri

Si intende agevolare a tempo determinato, sino alla fine del 2018, l'accesso ai sussidi per il sostegno della formazione previsti dal III Tomo del CLS (Codice di Legislazione Sociale) per i richiedenti asilo autorizzati al soggiorno provvisorio con buone prospettive di permanenza, per i cd. "tollerati" (NdT: coloro a cui è stata concessa una sospensione temporanea dell'espulsione) non soggetti a divieto di impiego, nonché per i detentori di determinati titoli umanitari di soggiorno.

a) Richiedenti asilo autorizzati al soggiorno provvisorio con buone prospettive di permanenza:

- dopo 3 mesi: interventi di sostegno alla formazione professionale, formazione professionale assistita e interventi formativi di preparazione alla professione;

- dopo 15 mesi: sussidio per la formazione professionale e Indennità per la formazione professionale (diritto successivo alle prestazioni di base previste dalla *Legge sulle prestazioni per i richiedenti asilo*).

b) „Tollerati“

- dopo 12 mesi: qualora il „tollerato“ disponga di un posto di apprendistato aziendale o di una qualificazione iniziale o della conferma concreta di un'azienda e non sia soggetto a divieto di

assumere un impiego, interventi di sostegno alla formazione professionale e Formazione professionale assistita.

- dopo 6 anni: interventi formativi di preparazione alla professione (compreso concomitante Sussidio per la formazione professionale o Indennità per la formazione professionale, purché non sussista divieto di impiego.

c) altri titoli di soggiorno a carattere umanitario:

- dopo 3 mesi: Sussidio per la formazione professionale, interventi di sostegno alla formazione professionale e Formazione professionale assistita.

4. Accesso a prestazioni per disoccupati di lunga durata

I periodi di frequenza di un corso di integrazione, di corsi di tedesco finalizzati alla professione e di misure necessarie per l'accertamento e il riconoscimento di qualifiche professionali acquisite all'estero vengono considerati interruzioni non dannose della disoccupazione e riconosciuti come periodi di frequenza di una misura di promozione attiva dell'occupazione in base al III Tomo del Codice di Legislazione Sociale o considerati interruzioni non nocive della disoccupazione in quanto misure di inserimento all'occupazione in base al II Tomo del Codice di Legislazione Sociale. Pertanto tali periodi fanno maturare il diritto ad accedere a quei benefici che prevedono come presupposto l'esistenza di disoccupazione di lunga durata. Sono considerati disoccupati di lunga durata coloro che sono disoccupati da un anno e più.

5. Autorizzazione al soggiorno provvisorio per richiedenti asilo e certificato di arrivo (regolamentazione eventualmente con legge successiva)

In futuro l'autorizzazione al soggiorno provvisorio per richiedenti asilo verrà rilasciata a tutti i richiedenti protezione senza distinzione in concomitanza con la tessera d'identità per profughi (cd. certificato d'arrivo), onde eliminare le incertezze nella prassi incontrate sinora e garantire ai richiedenti asilo, tra le altre cose, certezza del diritto e tempismo per quanto riguarda l'accesso al mercato del lavoro e agli aiuti all'integrazione – anche prima che venga loro rilasciato, alla presentazione di domanda di asilo, il certificato di autorizzazione al soggiorno provvisorio per richiedenti asilo. Le autorità responsabili, infatti, lo potranno presupporre in base al certificato di arrivo.

Le persone provenienti da Stati terzi sicuri che abbiano fatto ingresso nel Paese illegalmente, possono anche in futuro essere respinti.

6. Punto di verifica: „corsi di orientamento“

La BAMF (Agenzia Federale per Migranti e Rifugiati) suddivide i richiedenti asilo per categorie all'atto della lavorazione della richiesta d'asilo, dando la precedenza a coloro che hanno prospettive di permanenza buone oppure chiaramente negative. Per via di tale metodo, ci sono soggetti provenienti da determinati Paesi le cui procedure di asilo hanno una durata estremamente lunga. Alcuni di loro resteranno in Germania e gli errori commessi in questa prima fase non sono più reversibili. Ecco perché è necessario che anche tali soggetti possano beneficiare dei diversi programmi di orientamento offerti.

Tale necessità è giustificata dal fatto che, sebbene una parte di questi richiedenti tornerà nel Paese di origine, da un lato l'acquisizione di esperienze professionali, qualifiche e formazione durante la permanenza in Germania può essere fonte di prospettive nel Paese di origine, e - per l'altro verso - l'acquisizione di conoscenze linguistiche risulta indispensabile anche per un soggiorno temporaneo. Per altro, a differenza dai corsi di integrazione, oltre all'insegnamento di valori e lingua, i corsi di orientamento mirano anche a fornire assistenza propedeutica al rimpatrio.

Va verificata la possibilità di offrire tali corsi a tutti coloro che non provengano da Paesi di origine sicuri a prescindere dalle prospettive di permanenza connesse alla procedura di asilo, senza che però da ciò ne derivi un diritto qualsiasi per lo straniero suscettibile di ritardare la fine del suo soggiorno o di creare impedimenti all'espulsione.

7. Costi per l'interpretariato

I rifugiati riconosciuti e gli aventi diritto all'asilo devono superare ostacoli linguistici nell'utilizzo di prestazioni sociali. Ove gli aventi diritto risiedano abitualmente in Germania da meno di 3 anni e siano state esaurite tutte le altre possibilità di mediazione linguistica, i costi per l'interpretariato e la traduzione per le procedure amministrative e per l'attuazione delle prestazioni previsti dalla legislazione sociale sono a carico dell'ente erogatore. Non viene creato nessun nuovo diritto a servizi di interpretazione.

8. Dichiarazione di garanzia

Chi si è assunto l'obbligo di sostenere i costi del sostentamento dello straniero, è tenuto al rimborso dei fondi pubblici erogati a favore di quest'ultimo da organi della Pubblica Amministrazione:

- la dichiarazione di garanzia resta valida per un periodo di 5 anni dall'ingresso nel Paese.
- Quanto ai „casi pregressi“, si applica un regime transitorio con scadenze modulate a secondo della validità già trascorsa delle dichiarazioni di garanzia.

Tale misura è destinata soprattutto a quelle dichiarazioni di garanzie per profughi giunti in Germania nel quadro di un programma di accoglienza umanitaria, nell'intento di garantire uniformità nell'applicazione delle norme.

9. Certezza del diritto per il soggiorno durante la frequenza di corsi di formazione

Onde garantire la certezza del diritto alle aziende e ai „tollerati“ durante un corso di formazione professionale:

Viene concessa all'allievo una sospensione temporanea dell'espulsione (cd. *Duldung*) durante l'intero periodo di formazione, con revoca automatica di tale titolo di soggiorno in caso di abbandono.

L'azienda è tenuta a segnalare l'eventuale abbandono e non ci sono limiti di età per l'inizio di una formazione. A formazione conseguita, l'interessato che non permanga nella stessa azienda ottiene un'altra sospensione temporanea dell'espulsione per un massimo di 6 mesi per ricercare un posto di lavoro. In caso di assunzione è previsto il rilascio di un titolo di soggiorno in funzione dell'impiego, in linea di massima di due anni. In caso di infrazioni penali, il diritto di soggiorno viene revocato.

10. Sospensione della verifica dell'ordine di precedenza occupazionale per i richiedenti asilo autorizzati al soggiorno e per i tollerati

Si rinuncia per un periodo di 3 anni alla verifica dell'ordine di precedenza per il collocamento dei richiedenti asilo e dei „tollerati“. Durante il predetto periodo possono quindi accedere anche al lavoro interinale.

Vale comunque la premessa che nel rispettivo Land la disoccupazione deve essere inferiore alla media e che la misura vale per l'area di competenza dell'agenzia per l'impiego del medesimo.

11. Consolidamento del soggiorno dei rifugiati riconosciuti se hanno dimostrato il proprio impegno ad integrarsi

Per creare un incentivo aggiuntivo ad integrarsi, verrà concesso ai rifugiati riconosciuti ed agli aventi asilo il permesso a tempo indeterminato (c.d. "permesso di insediamento") solo se hanno dimostrato il proprio impegno ad integrarsi. Le condizioni necessarie in tal senso saranno largamente analoghe a quelle vigenti per gli altri stranieri (lingua, formazione, lavoro, assenza di remore in materia di sicurezza).

Più avanti verrà osservata la situazione nel Paese di origine.

12. Entità dei benefit per i richiedenti asilo

Il sistema delle prestazioni sociali della pertinente legge per i richiedenti asilo sarà rivisto, al fine di evitare doppioni, per poter reagire ad una comprovata condotta inappropriata dell'interessato oppure per evitare che nasconda beni patrimoniali che dovrebbe utilizzare. I dettagli sul comportamento da sanzionare con tagli delle prestazioni dovranno essere concordati fra i due Dicasteri competenti.

Visto che i beneficiari delle prestazioni previste dalla legge sulle prestazioni sociali per i richiedenti asilo non devono sostenere personalmente le spese per il consumo di energia elettrica e di manutenzione dell'abitazione, se ne opera la trattenuta dall'importo dei benefici spettanti. Ne consegue una riduzione numerica di 34 Euro circa. Questa riduzione è collegata alle misure per l'adeguamento dei benefit per i richiedenti asilo al più recente sondaggio in materia di redditi e consumi del 2013.

13. Assegnazione del luogo di residenza

Considerate le situazioni esistenti nei vari Länder, al fine di garantire l'integrazione e per evitare il crearsi di quartieri a rischio sociale è necessaria una distribuzione più omogenea delle persone che hanno diritto alla tutela. Se un interessato non rispetta l'assegnazione del luogo di residenza, dovrà subirne le conseguenze.

I dettagli concreti in materia di assegnazione del luogo di residenza e della distribuzione delle persone all'interno dei Länder verranno concordati nell'ambito della riunione tra la Cancelliera federale ed i Ministri-Presidenti dei Länder del 22 aprile p.v.. I Ministri interessati presenteranno una proposta concertata.

14. Accesso e obbligo alle prestazioni utili all'integrazione

a) Si intende introdurre la possibilità di obbligare gli interessati a frequentare i corsi di integrazione. Finora non è possibile obbligare a partecipare al corso di integrazione le persone che hanno diritto all'asilo, i rifugiati riconosciuti o le persone che beneficiano di protezione sussidiaria (titolari di titoli di soggiorno ai sensi del Paragrafo 25 comma 1 o 2 della legge sul soggiorno, sull'attività lavorativa e sull'integrazione nel territorio federale con riferimento ai cittadini extracomunitari se sono già in grado di comunicare avendo conoscenze elementari della lingua tedesca e se non percepiscono prestazioni in base al Tomo II Codice di Legislazione Sociale. Dette conoscenze linguistiche non sono tuttavia sufficienti per accedere ad un'occupazione durevole e per un soggiorno permanente ed integrato in Germania. Si intende introdurre la possibilità di obbligare questa categoria di persone a frequentare i corsi di integrazione.

b) estinzione dopo un anno invece di due del diritto alla frequenza di corsi di integrazione

Per fare in modo che l'apprendimento della lingua avvenga il prima possibile, il diritto a partecipare a corsi di integrazione (Paragrafo 44 comma 2 della legge sul soggiorno) sarà limitato al primo anno invece dei primi due, a meno che i motivi del ritardo non siano imputabili al richiedente.

15. Gestione più efficiente del sistema dei corsi di integrazione

Ammissione ai corsi di integrazione

Da quando i corsi di integrazione (originariamente previsti per stranieri e per le persone di origine tedesca rimpatriate dai paesi dell'est, i c.d. Spätaussiedler) sono stati aperti ai richiedenti asilo è necessario consentirne l'accesso ai richiedenti asilo con buone prospettive di permanenza. Per questo motivo, le ammissioni vengono estese al predetto gruppo ai sensi del Paragrafo 5, comma 3, del decreto sull'organizzazione dei corsi di integrazione.

Riduzione da 3 mesi a 6 settimane del periodo d'attesa prima dell'inizio di un corso

A tal fine verrà adattata la normativa vigente riferita al predetto periodo (Paragrafo 7 comma 4 del decreto sull'organizzazione dei corsi di integrazione) a tutti i casi in cui non è rispettato il termine di 6 settimane.

Aumento del numero massimo dei partecipanti al corso

Da 20 a 25 persone.

Trasparenza nell'offerta dei corsi

È urgente rendere più trasparente l'offerta dei corsi per facilitarne il coordinamento e la gestione e per ridurre i tempi di accesso per i singoli utenti. Gli enti gestori dovranno essere obbligati a pubblicare il proprio programma e la disponibilità di posti.

Rafforzamento dell'insegnamento dei valori nei corsi di orientamento

I corsi di orientamento verranno estesi da 60 a 100 lezioni e verteranno maggiormente su contenuti finalizzati all'insegnamento dei valori, mentre la durata dei corsi di lingua rimarrà invariata.